



SENT. 695/22
Ca. 875/21

N. 875/2021 Ruolo gen.

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta

D A

Criscuolo Pasquale rappresentato e difeso dagli Avv Salvatore Naddeo e Raffaella Capuano
RICORRENTE

CONTRO

INPS in persona del l.r.p.t. rapp e dif dall'Avv Pasut

RESISTENTE

OGGETTO: ricalcolo pensionistico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 10.3.21 parte ricorrente, titolare di trattamento pensionistico Categoria VO a far data dal primo gennaio 2010, ha sostenuto di avere raggiunto in data 31.12.2002 il limite massimo di contributi accreditabili (2080 settimane) chiedendo la riliquidazione della pensione in godimento con neutralizzazione della retribuzione (figurativa da mobilità) accreditata successivamente alla data suddetta; instauratosi il contraddittorio si è costituito l'Inps concludendo per il rigetto del ricorso; concessi termini per note oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente, titolare di pensione con decorrenza 1.1.2010, evidenzia di aver raggiunto la massima anzianità contributiva già a partire dal 31.12.2002 ed ha chiesto accogliere la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento invocando l'applicazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle pronunce nn. 307 del 1989, n. 264 del 1994 e n. 388 del 1995, secondo le quali, in presenza di una precedente contribuzione di per sé sufficiente ad integrare i requisiti contributivi per la maturazione del diritto a pensione, la

contribuzione successivamente versata non può essere considerata ai fini pensionistici qualora comporti la liquidazione di pensione di minore entità rispetto a quella spettante in virtù dei requisiti già maturati in precedenza”;

La giurisprudenza costituzionale in tema di neutralizzazione (in particolare, Corte Cost. nn.428 del 1992, 264 del 1994, 388 del 1995) -dalle quale parte ricorrente desume un principio generale di irriducibilità del livello virtuale di pensione raggiunto in itinere- non può trovare applicazione nella fattispecie esaminata;

Ed infatti i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, come affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi successivamente, si riferiscono ad un sistema pensionistico -quale quello delineato dall'art.3 della legge n.297 del 1982- nel quale il calcolo del trattamento era preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione (correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa) e non si prestano ad essere applicati oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale e nel mutato contesto normativo;

E' stato infatti evidenziato come la sentenza della Corte Costituzionale n.264 del 1994 si riferisca al quadro normativo delineato dalla legge 297 del 1982 che è radicalmente mutato con la legge delega 421/1992 e con i successivi decreti legislativi 503/1992, e 373/1993 che hanno invece previsto, per i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993, che il calcolo della pensione vada effettuato sulla base della sommatoria di due quote (quota A riferita all'anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1992 e quota B per la restante parte cfr art 13 decreto legislativo 503/1992) al fine di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa stabilendosi anche, in via transitoria, che al fine della determinazione della retribuzione annua pensionabile (per i lavoratori con anzianità contributiva superiore a quindici anni al 31.12.1992) si dovesse far “ *riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione*” rendendosi così irrilevante il fatto che -nella determinazione del quantum della pensione- venissero “intercettati” anche periodi a retribuzione ridotta; (cfr Cass. Civ 22315/2016; 28025/2018, da ultimo Cass Civ 790/2021);

Ritenuto pertanto che il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. “neutralizzazione” dei periodi a retribuzione ridotta aveva la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 della l. n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro e che lo stesso non possa trovare applicazione nella fattispecie esaminata -regolamentata dalla legge 297 del 1982 e successivi decreti legislativi- il ricorso va respinto;

Spese compensate considerando in ogni caso la complessità della questione trattata

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore così provvede nel giudizio n. 875/2021

Rigetta il ricorso e compensa le spese

Nocera Inferiore, 22 giugno 2022

IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale)

